



AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI  
AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NON FINANZIATE  
AFFERENTI I PROFILI DI FORMAZIONE REGOLAMENTATA  
FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DI UN CERTIFICATO DI QUALIFICA O  
DI COMPETENZE MEDIANTE ATTIVITÀ FORMATIVE  
PER IL SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE  
COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI LAVORATIVI E/O INFORMALI

## A) Riferimenti legislativi e normativi

Viste le leggi regionali:

- n. 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" ed in particolare gli articoli n. 32, comma 1sub f), 33, 34 e 44;
- n. 17 del 1° agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro";
- n. 18/2011 "Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione";

Richiamate le deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna:

- n. 177 del 10/02/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.;
- n. 95 del 30/01/2012 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla D.G.R. n. 1439/2011 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo di istruzione ai sensi della D.G.R. n. 2046/2010" e smi
- n. 936 del 17/05/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" e ss.mm.;
- n. 1434 del 12/09/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze";
- n. 530 del 19/04/2006 "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze";
- n. 105/2010 "Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 14/02/2005, n. 265"
- n. 685/2009 "Avviso pubblico per la presentazione di richieste di autorizzazione di attività formative non finanziate finalizzate al conseguimento di un certificato di qualifica o di competenze e di attività formative non finanziate, afferenti i profili di formazione regolamentata;
- n. 381/2010 "Modifica e integrazione dell'avviso pubblico per la presentazione di richieste di autorizzazione di attività non finanziate di cui alla DGR. 685/2009";
- n. 704 del 23 maggio 2011 "Integrazione all'avviso pubblico per la presentazione di richieste di autorizzazione di attività non finanziate di cui alla DGR. n. 381/2010";
- n. 1372 del 20 settembre 2010 "Adeguamento ed integrazione degli Standard professionali del Repertorio regionale delle Qualifiche", con la quale si intendono superate le seguenti deliberazioni di approvazione degli standard professionali

delle qualifiche: nn. 2212/04, 265/05 - Allegato E, 788/05, 1476/05, 1719/06, 335/07, 1347/07, 1825/08, 141/09, 191/09 - Allegati 2) e 3), 581/09 e 1010/09;

- n. 1888 del 6 dicembre 2010, "Approvazione di nuova qualifica per "Redattore di prodotti editoriali", ai sensi della delibera G.R. n. 2166/05";
- n. 1077 del 27 luglio 2011, "Approvazione di nuove qualifiche per "Operatore delle lavorazioni orafe" e "Progettista orafo", ai sensi della D.G.R. n. 2166/05";
- n. 1286 del 12 settembre 2011, "Aggiornamento del Repertorio S.R.Q., ai sensi della D.G.R. n. 2166/05 - Modifica e integrazione di nuove qualifiche";
- n. 1502 del 24 ottobre 2011, "Revisione e aggiornamento della qualifica di Tecnico in Acustica ambientale";
- n. 206 del 27 febbraio 2012, "Approvazione di nuova qualifica per Tecnico nell'integrazione di sistemi AIDC, ai sensi della DGR 2166/05";
- n. 1695 del 15 novembre 2010, "Approvazione del documento di correlazione del Sistema regionale delle Qualifiche (SRQ) al Quadro europeo delle Qualifiche (EQF)";

Ogni modifica o integrazione regolamentare e normativa che la Comunità Europea, lo Stato e la Regione Emilia-Romagna adotteranno successivamente alla pubblicazione del presente Avviso e nel periodo di vigenza dello stesso sarà da considerarsi immediatamente efficace anche sull'impostazione e sull'interpretazione dello stesso.

## **B) Obiettivi generali**

Il presente Avviso fa riferimento alla **autorizzazione** di attività formative **non finanziate** e riconducibili a:

- **"formazione regolamentata"** (Delibera di Giunta Regionale n. 265/2005 e ss. mm. e integrazioni);
- **"formazione finalizzata al conseguimento di un certificato di qualifica o di un certificato di competenze"** (Delibera di Giunta Regionale n. 936/2004 e ss. mm. e integrazioni);
- **"servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze"** per formalizzare e certificare competenze acquisite in contesti lavorativi e/o informali.

L'autorizzazione a svolgere attività formative e servizi di certificazione non finanziati è finalizzata a consentire anche ad attività realizzate al di fuori della programmazione a finanziamento pubblico provinciale e regionale, la possibilità di essere riconosciute ai fini della certificazione.

Potranno essere presentate operazioni che facciano riferimento a quanto previsto dall'art. 44, comma 4, lettere a) e b) della LR 12/2003, e che, in particolare competono alla Giunta Regionale, rispetto alla programmazione generale degli interventi:

- la sperimentazione e l'avvio di attività innovative quanto alle metodologie o alle tipologie di utenti ed

alla verifica delle condizioni di omogeneità e adeguatezza per la relativa messa a regime;

- la programmazione degli interventi che possono essere adeguatamente svolti, per specializzazione e bacino d'utenza, esclusivamente a livello regionale.

### **C) Operazioni autorizzabili**

Sono autorizzabili le operazioni rientranti:

- A) nella formazione regolamentata non finanziata di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 14/02/2005 allegato C) e successive modifiche e integrazioni avendo a riferimento la normativa specifica del profilo nonché le indicazioni presenti sul portale regionale della Formazione Regolamentata. Tali operazioni devono contenere nello specifico l'indicazione corretta del profilo regolamentato di riferimento, eventuali modalità di valutazione dell'apprendimento (intermedia e finale qualora prevista dalla normativa di riferimento), il tipo di attestazione rilasciata;
- B) nella formazione non finanziata finalizzata al conseguimento di un certificato di qualifica o di un certificato di competenze, in riferimento al Sistema Regionale delle Qualifiche e al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione. L'operazione proposta deve pertanto prevedere sia il progetto formativo della durata conforme a quanto previsto dagli standard formativi della qualifica prescelta, sia il progetto che descrive le relative modalità di realizzazione ed erogazione del servizio di formalizzazione e certificazione.
- C) nei servizi di formalizzazione e certificazione non finanziati finalizzati a formalizzare e a certificare le competenze possedute da persone con esperienza maturata in contesti lavorativi e/o informali rispetto alle competenze presenti nel Repertorio Regionale delle Qualifiche.

### **D) Soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni**

I Soggetti candidati a realizzare le operazioni dovranno possedere i requisiti di ammissibilità in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo di cui alla citata Delibera di Giunta Regionale n. 105/2010.

Potranno candidarsi i soggetti accreditati dalla Regione Emilia-Romagna o che hanno presentato domanda di accreditamento alla data di presentazione dell'operazione per l'ambito di accreditamento corrispondente alle tipologie di azione proposte, secondo quanto indicato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 177 del 10/02/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Sulla base del regime autorizzativo previsto della L.R. 12/2003, art. 34, potranno essere autorizzati allo svolgimento delle attività formative organizzazioni professionali e/o organismi specializzati in materia che, in analogia con i soggetti accreditati dovranno dimostrare i seguenti requisiti:

- a. conformità dell'organismo rispetto ai requisiti giuridici:
  - presenza nello statuto della finalità formativa;
  - rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 L.68/99;
- b. affidabilità del legale rappresentante:
  - effettività dei poteri di rappresentanza legale del firmatario;
  - non sussistenza di carichi pendenti da parte del legale rappresentante;
- c. capacità logistiche:
  - disponibilità e adeguatezza dei locali a rispetto della normativa vigente (D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81/2008 e successive modifiche, normativa incendi e normativa infortunistica)
- d. capacità organizzative:
  - almeno tre anni di esperienza nella gestione di attività formative (coerenti con la tipologia dell'attività di cui si richiede l'autorizzazione specifica)
  - tasso di efficacia delle attività realizzate precedentemente (adozione di strumenti atti a rilevare l'efficacia e la qualità delle attività formative realizzate rispetto agli obiettivi delle attività formative medesime)

Nel caso l'autorizzazione sia richiesta da soggetti attuatori per la realizzazione di interventi formativi non finanziati finalizzati al conseguimento di un certificato di qualifica o di un certificato di competenze o per la realizzazione del Servizio di formalizzazione e Certificazione applicato per formalizzare e certificare competenze acquisite in contesti lavorativi e informali dovranno essere dimostrati anche i requisiti specifici per il servizio di formalizzazione e certificazione di cui al punto 5.3 "Autorizzazione al Servizio di formalizzazione e certificazione" della sopra citata deliberazione n. 105/2010, in particolare, requisito essenziale per ottenere l'autorizzazione è la presenza di un Responsabile della Formalizzazione e Certificazione (RFC) e di un Esperto di Processi Valutativi (EPV). I nominativi del Responsabile della formalizzazione e certificazione e dell'Esperto di processi valutativi impegnati nell'applicazione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione (d'ora innanzi SRFC) dovranno essere indicati alla Amministrazione Regionale al momento della comunicazione di avvio dell'attività.

I soggetti attuatori che non dispongono di Responsabili della formalizzazione e certificazione e di Esperti di processi valutativi, possono individuare, all'interno degli elenchi regionali, degli esperti da contrattualizzare ad hoc.

## **E) Destinatari**

I destinatari delle attività potranno essere:

- **per l'azione A:** coloro che possiedono i requisiti indicati nelle specifiche norme del profilo di riferimento per le attività regolamentate;

- **per l'azione B:** coloro che, di norma, rientrano nelle tipologie di utenza previste dagli standard formativi delle qualifiche regionali, per le attività finalizzate al conseguimento di un certificato di qualifica o di un certificato di competenze, di cui al Sistema Regionale delle Qualifiche (d'ora innanzi SRQ);
- **per l'azione C:** tutte le persone, occupate o disoccupate, in possesso di capacità e conoscenze riferibili agli standard professionali di cui al Sistema Regionale delle Qualifiche acquisite in contesti lavorativi e/o informali. Le persone inoccupate non sono ammissibili alle attività oggetto di autorizzazione; eventuali deroghe saranno consentite solo in casi di esperienza significativa e comprovata di volontariato in associazioni riconosciute.

#### **F) Modalità e termini per la presentazione delle operazioni**

Le operazioni, compilate su apposita modulistica informatizzata, dovranno pervenire, in formato elettronico e cartaceo (1 copia del Formulario operazione), a partire dalla data di esecutività del presente atto.

**Azione A:** le proposte formative afferenti profili regolamentati dovranno essere presentate attraverso il formulario delle attività corsuali denominato "FR" e ciascuna operazione potrà contenere progetti riferiti ad un unico profilo regolamentato.

**Azione B:** ciascuna proposta formativa non finanziata finalizzata al conseguimento di un certificato di qualifica o di competenze dovrà essere presentata attraverso il formulario delle attività corsuali denominato "SRQ", come **unica operazione** contenente **due soli progetti**, l'uno di attività corsuale per la descrizione dell'attività formativa, l'altro non corsuale per la descrizione del servizio di formalizzazione e certificazione.

**Azione C:** le proposte non finanziate finalizzate alla realizzazione del **Servizio di Formalizzazione e Certificazione** applicato per formalizzare e certificare competenze acquisite **in contesti lavorativi** dovranno essere presentate attraverso il formulario delle attività Non Corsuali utilizzando la tipologia d'azione 60; ciascuna operazione potrà contenere progetti riferiti a più Qualifiche di cui al Sistema Regionale delle Qualifiche.

**Per tutte le tipologie di azione** previste dal presente avviso la richiesta di autorizzazione, completa degli allegati previsti, dovrà essere inviata, tramite servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in regola con le vigenti normative sul bollo, firmata dal legale rappresentante del soggetto presentatore o da un suo delegato. Tale richiesta dovrà essere spedita a:

Regione Emilia - Romagna  
 Servizio Formazione Professionale  
 viale Aldo Moro 38  
 40127 BOLOGNA

entro e non oltre il giorno lavorativo successivo all'invio telematico (fa fede il timbro postale).

Il plico da produrre da parte dei soggetti richiedenti dovrà prevedere la seguente documentazione:

1. **Richiesta di autorizzazione**, in regola con le vigenti normative sul bollo, firmata dal legale rappresentante dell'organismo proponente o da un suo delegato allegando la documentazione attestante la delega (copia dell'atto notarile che attesta la procura e fotocopia della carta d'identità del legale rappresentante).

2. **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, attestante l'adempimento degli obblighi di cui all'art 17 della Legge n. 68/99, in materia di diritto al lavoro dei disabili, firmata dal legale rappresentante dell'organismo proponente o da un suo delegato, (Allegato A - disponibile nella sezione modulistica, all'interno dell'area riservata ai Soggetti Attuatori, all'indirizzo: <https://sifer.regione.emilia-romagna.it>).

Si precisa che la situazione di regolarità rispetto all'adempimento dei suddetti obblighi deve sussistere al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione, a pena di esclusione.

3. **1 copia cartacea del Formulario Operazione** (stampabile a partire dalla procedura applicativa web sopra descritta). Il Formulario Operazione dovrà essere completo di tutti gli allegati (Allegati B e C solo se necessari), reperibili all'indirizzo web di cui al punto precedente.

4. **In particolare per l'azione C** dovranno essere allegate le **schede individuali** cartacee compilate dalle singole persone che fanno richiesta del servizio SRFC. Tali schede dovranno presentare **comprovate esperienze professionali coerenti con la qualifica oggetto del servizio**. Qualora la richiesta faccia riferimento ad uno dei profili regolamentati che fanno parte del Repertorio Regionale delle Qualifiche (Operatore Socio Sanitario, Acconciatore, Estetista, ...), verranno considerate ammissibili **eventuali evidenze formali** da percorso formativo, ad integrazione delle esperienze professionali, esclusivamente se prodotte nell'ambito di percorsi formativi **formalmente autorizzati o approvati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni competenti**.

Le informazioni presenti nelle schede individuali dovranno essere autodichiarate dal singolo candidato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm. La firma autografa del candidato dovrà essere oggetto di autentica da parte di pubblico ufficiale. In caso di operazioni/progetti di SRFC di interesse aziendale tale adempimento non è obbligatorio.

Gli enti accreditati che erogano il Servizio SRFC oggetto della richiesta, sono tenuti, in quanto erogatori di pubblici servizi, ad effettuare le **verifiche di veridicità delle autodichiarazioni rese dai candidati** secondo la normativa vigente in materia e a dichiarare alla Regione Emilia-Romagna l'avvenuto controllo secondo la modulistica predisposta.

Ciascun progetto - inoltre - dovrà obbligatoriamente indicare nel dettaglio le modalità organizzative, logistiche e strumentali messe in campo per la realizzazione del Servizio

SRFC che tengano conto delle caratteristiche e delle esigenze delle persone a cui è rivolto.

Le persone potranno avere accesso al servizio SRFC per sostenere l'eventuale esame finale soltanto due volte in ragione d'anno per la medesima qualifica.

Le attività di SRFC di cui alla azione C sono destinate ad utenza predeterminata e pertanto **non possono essere oggetto di specifica pubblicizzazione da parte dei soggetti che si candidano al presente avviso.**

Inoltre, i Soggetti attuatori non accreditati dovranno produrre:

- **copia dell'ultimo Statuto approvato** o dell'atto costitutivo, dai quali si evinca che la formazione professionale rientra fra le attività proprie dell'organismo;
- **atto di conferimento poteri di rappresentanza;**
- **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** del datore di lavoro sul rispetto della normativa di igiene e sicurezza delle sedi utilizzate, secondo la modulistica regionale in uso da allegare contestualmente alla presentazione dell'attività formativa;
- **curriculum societario e dati di bilancio** degli ultimi tre anni che evidenzino le attività attinenti la formazione;
- **documentazione** attestante, ai fini della definizione del valore del tasso di efficacia, l'adozione di strumenti atti a rilevare l'efficacia e la qualità delle attività formative realizzate rispetto agli obiettivi delle attività formative medesime.

Qualora un soggetto non accreditato, già autorizzato ai sensi del presente avviso, inoltri altre richieste a valere sullo stesso, potrà fare riferimento alla documentazione precedentemente prodotta e conservata agli atti dell'Amministrazione, allegando una dichiarazione attestante il permanere di tutte le informazioni e i dati ivi contenuti. In caso di variazioni, il soggetto dovrà ripresentare tutta la documentazione.

Le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm dal legale rappresentante del Soggetto proponente.

La documentazione dovrà essere compilata sulla modulistica regionale vigente al momento della presentazione dell'operazione e visualizzabile in formato pdf nella sezione modulistica, all'interno dell'area riservata ai Soggetti Attuatori, all'indirizzo: <https://sifer.regione.emilia-romagna.it> - Sezione Modulistica - voce "Modulistica Operazione").

### **G) Istruttoria tecnica**

Le operazioni sono ammissibili all'istruttoria tecnica se:

- presentate da soggetto ammissibile;
- complete delle informazioni e della documentazione richiesta;
- conformi alle specifiche di cui ai punti E ed F.

Le operazioni ammissibili sono autorizzate se:

- coerenti con le finalità del presente bando;

- coerenti con la normativa e gli standard di riferimento.

Il Servizio regionale Formazione Professionale realizzerà l'istruttoria tecnica necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti di soggetto e di progetto previsti e curerà i necessari atti amministrativi necessari al rilascio delle autorizzazioni.

Eventuali supplementi di istruttoria richiesti dal Servizio regionale competente dovranno trovare risposta da parte dei soggetti attuatori entro 30 giorni dalla data della richiesta pena il diniego dell'autorizzazione.

Relativamente alle proposte di metodologie didattiche specifiche (project work, e-learning, formazione blended ecc....) l'istruttoria tecnica valuterà l'effettiva possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi previsti e potrà richiedere documentazione integrativa ed effettuare un supplemento di istruttoria.

#### **H) Tempi ed esiti delle istruttorie**

Il procedimento di autorizzazione si concluderà di norma entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

In caso di esito positivo sarà trasmesso al Soggetto attuatore l'atto di autorizzazione allo svolgimento dell'attività .

In caso di esito negativo, al fine di assolvere all'obbligo dell'art. 10 bis della legge 241/90 e ss.mm. si provvederà a trasmettere eventuale comunicazione preventiva di diniego dell'autorizzazione dell'operazione, cui seguirà formale atto.

Dette comunicazioni riporteranno come oggetto la dicitura "Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.".

La data di ricevimento della comunicazione, attestata dalla conferma di ricezione della comunicazione di cui sopra, sarà presa a riferimento in relazione ai termini previsti dal citato art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm..

Nel rispetto dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm., si comunica che il procedimento relativo al presente Avviso Pubblico avrà avvio dalla data di ricevimento delle domande, attestata dal numero e data di protocollo regionale attribuiti e riportati nella comunicazione di avvio del procedimento inviata dal Servizio Formazione professionale al soggetto proponente.

#### **I) Termine per l'avvio delle operazioni**

Le operazioni autorizzate devono essere attivate, di norma, entro 60 giorni dalla data di autorizzazione e terminare entro 60 giorni dalla data di termine indicata nel progetto.

Sulle operazioni autorizzate verranno attivati i controlli di cui alla DGR. 105/2010 per una regolare e corretta esecuzione delle attività. In particolare per le operazioni che fanno riferimento all'azione C del presente Avviso, la Regione effettuerà controlli volti ad accertare che le verifiche dichiarate dai soggetti

attuatori siano state regolarmente effettuate. Qualora risultassero incongruenze o irregolarità, gli esiti negativi dei controlli di cui sopra impatteranno sui requisiti dell'accreditamento e sul relativo mantenimento come previsto dalla DGR. 177/2003 e ss.mm.

**J) Indicazione delle garanzie e coperture assicurative (INAIL) ove previsto**

I soggetti attuatori sono tenuti a fornire copertura assicurativa obbligatoria INAIL ai partecipanti alle attività autorizzate ai sensi del DPR 124 del 30/06/1965.

**K) Indicazione del foro competente**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Bologna.

**L) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.**

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 e ss.mm. è la responsabile del Servizio Formazione Professionale, dott.ssa Fabrizia Monti.

Informazioni e chiarimenti in merito ai contenuti del presente Avviso possono essere richiesti all'indirizzo mail: [SegrAzioniAutorizzateFP@regione.emilia-romagna.it](mailto:SegrAzioniAutorizzateFP@regione.emilia-romagna.it)

**M) Tutela della privacy**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

## **INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

### **2. Fonte dei dati personali**

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna, della proposta di operazione e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

### **3. Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di autorizzazione alla Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività e/o del servizio di formalizzazione e certificazione

b) realizzare attività di istruttoria sulle proposte di operazione pervenute

c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia

d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale

e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

### **4. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

### **5. Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

## **6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

## **7. Diritti dell'Interessato**

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

## **8. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.